

Le cose da sapere per trovare sempre il via libera

I documenti fai-da-te

Certificati, autorizzazioni e atti con la semplificazione

Documenti da richiedere o rinnovare, autorizzazioni amministrative per avviare una nuova attività, domande per pensioni o assegni di invalidità. Finalmente i cittadini possono avvicinarsi agli sportelli senza dover esibire montagne di carta e affrontare code interminabili. Molti uffici hanno predisposto moduli prestampati che basta compilare rapidamente con i propri dati. Ecco una guida completa per conoscere i propri diritti e gli obblighi delle amministrazioni.

PASSAPORTO



Per la richiesta di passaporto è possibile autocertificare, oltre ai propri dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare e l'esistenza o meno di figli minori. Le relative dichiarazioni sono già riportate nella modulistica predisposta dalle questure.

All'istanza - che può essere presentata presso le questure, i commissariati di Ps e i Comuni territorialmente competenti - devono essere allegate:

- a)** la marca amministrativa;
- b)** l'attestazione del versamento relativo al costo del libretto di passaporto;
- c)** due fotografie formato tessera, di cui una autenticata. Qualora

l'interessato si presenti personalmente allo sportello, la fotografia può essere legalizzata dall'addetto (in tal caso non è dovuta l'imposta di bollo).

Il genitore unico esercente la potestà è tenuto ad allegare anche l'apposita autorizzazione del giudice tutelare.


Conformemente ai principi generali, l'autentica della firma sull'istanza può essere omessa presentandosi personalmente ovvero allegando copia di un documento d'identità.

Analogamente si procede per la sottoscrizione del prescritto atto di assenso dell'altro genitore.

In caso di richiesta di rinnovo, deve essere allegato anche il passaporto scaduto; per la richiesta di duplicato per smarrimento, è necessario presentare la relativa denuncia alle autorità di polizia (non è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva).

Si ricordi che non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale ovvero procedere al pagamento di una multa o ammenda (salvo, per questi ultimi, il nulla osta dell'autorità giudiziaria, purché la multa o l'ammenda non siano state convertite in pena restrittiva della libertà personale o la conversione non comporti una pena superiore a mesi 1 di reclusione o mesi 2 di arresto). Gli accertamenti al riguardo sono svolti d'ufficio.

CARTA D'IDENTITÀ



È possibile autocertificare tutti i dati necessari. Alla richiesta devono essere allegate tre fotografie formato tessera, a mezzo busto, senza cappello (il ministero dell'Interno ha, però, da tempo ritenuto ammissibile, per le persone appartenenti a religioni diverse da quella cattolica, l'impiego di fotografie che le ritraggono a capo coperto, a condizione che i tratti del viso siano ben visibili). Qualora l'interessato si presenti personalmente allo sportello, le fotografie possono essere legalizzate dall'addetto (in tal caso non è dovuta l'imposta di bollo).

All'atto della richiesta è necessario presentare, a fini di identificazione, un valido documento di riconoscimento: in mancanza, occorre la presenza di due testimoni muniti del medesimo documento.

È prevista la riscossione della somma fissa di L. 10.000 nonché l'importo di L. 500 a titolo di diritti di segreteria.

La richiesta può essere effettuata anche presso una qualsiasi delle sedi decentrate comunali. La carta d'identità può essere rilasciata anche a soggetti residenti in altro Comune (non è ammessa, però, la richiesta presso le sedi circoscrizionali); in tal caso viene acquisito d'ufficio il nulla osta del Comune di residenza.


In caso di richiesta di rinnovo, deve essere allegato anche il documento scaduto o, comunque, da sostituire (tale richiesta può essere effettuata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza; la carta d'identità già in possesso dell'interessato viene, in questo caso, ritirata al momento della consegna del documento nuovo). Per la richiesta di duplicato per smarrimento, è necessario presentare la relativa denuncia alle autorità di polizia (non è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva).

Per il rilascio a un minore, occorre l'assenso dei genitori (o del tutore); le relative firme possono essere raccolte anche separatamente, in tempi diversi. Per i soggetti di età inferiore ai 15 anni non è previsto il rilascio della carta d'identità, ma solo di un certificato anagrafico con fotografia (da utilizzare esclusivamente per la guida di ciclomotori).

Su richiesta dell'interessato, il documento può essere reso valido per l'espatrio; in tal caso, è necessario dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. Non è più necessario il nulla osta del distretto militare per i giovani in attesa di svolgere il servizio di leva o per coloro che sono vincolati da speciali obblighi militari.

Si rammenti che lo stato civile viene indicato, sulla carta d'identità, solo a seguito di formale richiesta dell'interessato.

PATENTE DI GUIDA



Per il rilascio del "foglio rosa" è possibile attestare con dichiarazione sostitutiva tutti i dati necessari, utilizzando i facsimile appositamente predisposti (si tenga presente, a questo proposito, come il regolamento preveda che i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare agli uffici della motorizzazione civile sono sempre sostituiti dall'autocertificazione). All'istanza devono essere allegate le attestazioni dei versamenti prescritti.

È necessario sottoporsi ad apposita visita medica (si ricordi che i certificati medici non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva dell'interessato). Le fotografie necessarie possono es-


sere autenticate dallo stesso medico che procede alla visita e da questi allegate al relativo certificato.

In caso di richiesta di duplicato per smarrimento, è necessario presentare la relativa denuncia alle autorità di polizia (non è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva); alla richiesta di duplicato per deterioramento va allegato anche il vecchio documento. In entrambi i casi l'interessato è tenuto a effettuare gli appositi versamenti, allegando alla domanda le relative attestazioni; le fotografie necessarie, se presentate personalmente, sono legalizzate dall'ufficio ricevente.

Per il rinnovo, è sufficiente sottoporsi alla prescritta visita medica periodica: gli uffici della motorizzazione civile provvedono a inviare direttamente al domicilio dell'interessato un apposito talloncino adesivo da applicare sulla patente, riportante gli estremi dell'avvenuto rinnovo. In attesa della ricezione del talloncino, è possibile circolare allegando al documento il certificato medico.

Per i casi di trasferimento di residenza o di abitazione, è previsto che, all'atto della relativa richiesta presso gli uffici comunali, si compili un apposito modulo, fornito dagli uffici stessi, con i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare in possesso di patente di guida; la motorizzazione civile provvede, poi, ad inviare direttamente a domicilio degli appositi talloncini adesivi riportanti l'indicazione della variazione intervenuta.

LICENZE COMMERCIALI



La modulistica approvata (ai sensi della nuova legge sul commercio) dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali contiene già tutte le dichiarazioni che è possibile effettuare in sostituzione dei relativi certificati (dati anagrafici e fiscali, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, eccetera). Una sezione dei modelli, denominata "quadro autocertificazione", include poi le dichiarazioni da rendere in tema di requisiti morali e professionali, di rispetto dei regolamenti locali e delle norme urbanistiche, di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, e così via.

Tali moduli sono disponibili sul sito Internet di molti Comuni.

È necessario allegare alle domande, invece, le planimetrie dei locali interessati.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE



Le Camere di commercio hanno predisposto, per ogni tipo di impresa, la modulistica necessaria per le richieste di iscrizione, cancellazione e modifica, che comprende già le dichiarazioni relative alle circostanze autocertificabili (inclusi gli estremi delle licenze e delle autorizzazioni possedute). I modelli sono disponibili sul sito Internet di alcuni enti camerali (tra gli altri, quello di Milano: www.mi.camcom.it/registroimprese).

Alle domande devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o deposito nonché gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (come, ad esempio, la lettera d'incarico di agente di commercio).

Per quanto concerne il possesso dei requisiti morali e l'assenza di cause ostative previste dalla normativa "antimafia", si ricordi che le persone fisiche tenute alle relative dichiarazioni sostitutive variano in base al tipo di impresa che richiede l'iscrizione (per le società in accomandita semplice, ad esempio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti - ed eventualmente dichiarati - da tutti i soci accomandatari).

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO (REC)




I requisiti (moralì e professionali) necessari per l'iscrizione possono essere tutti oggetto di dichiarazioni sostitutive, già incluse nei moduli predisposti dalle Camere di commercio.

Si tenga presente che per esercitare l'attività commerciale al minuto e all'ingrosso non è più prevista l'iscrizione al Rec: la verifica del possesso dei requisiti di legge è effettuata direttamente dai Comuni, in sede di rilascio della relativa licenza; per il commercio all'ingrosso, invece, la verifica è svolta dagli stessi enti camerali al momento della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese.

L'iscrizione al Rec è attualmente richiesta solo per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, eccetera) nonché per la gestione di imprese turistiche. Tale iscrizione è condizione necessaria per il rilascio delle relative autorizzazioni comunali.

PENSIONI E INDENNITÀ DI INVALIDITÀ CIVILE



Le istanze devono essere presentate presso le aziende Usl competenti. A seguito delle prescritte visite mediche (i relativi verbali non sono, ovviamente, in base ai principi generali in materia, sostituibili con dichiarazioni dell'interessato), le pratiche di concessione di provvidenze economiche in favore di invalidi civili vengono istruite dalle prefetture territorialmente competenti.

Le informazioni necessarie (dati anagrafici, codice fiscale, situazione reddituale, eventuale ricovero in istituto, eccetera) sono autocertificabili, con firma non autenticata, utilizzando i moduli appositamente predisposti; in mancanza, possono essere adoperati dei comuni fogli di carta.

Dev'essere autenticata, invece, la firma dell'eventuale delega a riscuotere. È possibile, comunque, anche richiedere l'accredito delle somme su conto corrente bancario.

Nelle ipotesi in cui il soggetto interessato non possa o non sappia firmare, l'impiegato addetto deve raccogliere le dichiarazioni, accertare l'identità del dichiarante e indicare le cause dell'impedimento (non è più necessaria, quindi, la presenza di testimoni). Tali modalità sono applicabili, comunque, esclusivamente nei casi di analfabetismo e di impedimento fisico: nei casi di incapacità di intendere e di volere, le dichiarazioni devono essere rese da chi esercita la tutela (neanche in questo caso è necessaria l'autentica della firma).

Anche l'istanza degli eredi dell'invalido deceduto, diretta a ottenere il pagamento delle mensilità e dei ratei maturati e non riscossi dallo stesso, può essere corredata da idonee dichiarazioni attestanti la morte del beneficiario, i dati anagrafici e fiscali dei richiedenti, le relazioni di parentela, le informazioni relative alla successione, e così via. Per comprovare alcuni degli elementi citati è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che richiede l'autentica della firma (e il pagamento dell'imposta di bollo), la sottoscrizione davanti all'impiegato addetto ovvero la presentazione di copia di un documento d'identità.

Si ricordi che la competenza all'erogazione delle provvidenze (ma non la funzione istruttoria) è stata di recente trasferita dalle prefetture all'Inps.

a cura di Vincenzo Martorano